

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO
21 Maggio 2020

Alle aziende associate

**AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA,
COSA CAMBIA CON IL DECRETO RILANCIO**

Gent.li Associati,

Con la presente intendiamo approfondire alcune agevolazioni e crediti di imposta, previsti nel Decreto n.34 del 19 maggio 2020, "Decreto Rilancio, pubblicato il 20 maggio in Gazzetta Ufficiale.

- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120)

Per sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di **adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è **riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19**, ivi compresi:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
- per la realizzazione di spazi medici,
- ingressi e spazi comuni,
- per l'acquisto di arredi di sicurezza,
- nonché in relazione agli **investimenti in attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo **sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa**,
- e per l'**acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto. Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione** del presente decreto-legge, sono stabilite **le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta**, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art.28)**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, spetta un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione**, di leasing o di concessione di **immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (comma 1). Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30% dei relativi canoni** (comma 2).

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta (di cui al comma 1) spetta anche **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito in argomento è commisurato all'**importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio** e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a **condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni**.

Il credito **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo **non è cumulabile con il credito d'imposta** di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (credito affitti negozi e botteghe) in relazione alle medesime spese sostenute.

- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**. Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, **ivi incluse le eventuali spese di installazione;**

e) l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia), e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (**Decreto liquidità**) sono abrogati.

- **Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (Art. 122)**

A decorrere dal 19 maggio 2020 e **fino al 31 dicembre 2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito possono, **in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale**, degli stessi ad altri soggetti, ivi **inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione**, da effettuarsi in via telematica.

- Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (Art. 145)

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo** prevista dall'articolo 28-ter del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

